



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 09/08/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO BENI CULTURALI 2 agosto 2012, n. 191

Bando Pubblico - DGR n. 2947 del 29.12.2011 (BURP n. 13 del 26.01.2012) - P.O. FESR Puglia 2007-2013, Asse IV - Linea 4.2 Azione 4.2.1 - lett. D) "Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale".  
Approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili alla fase di istruttoria ex art. 10.

Il giorno 2 agosto 2012, in Bari, nella sede del Servizio Beni Culturali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RESPONSABILE DELLA LINEA 4.2  
DELL'ASSE IV PO FESR 2007-2013

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto il D.P.G.R. n.161/2008 e s.m.i.;

Visto l'art.18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Programma Operativo (PO) FESR Puglia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007;

Vista la D.G.R. n.146 del 12.02.2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il PO FESR 2007/2013 a seguito della Decisione comunitaria C(2007) 5726;

Vista la D.G.R. n.1849/2008 con le quali è stato nominato il Responsabile dell'Asse IV del PO FESR 2007/2013;

Vista la D.G.R. n.165 del 17.02.2009, successivamente modificata ed integrata con la D.G.R. n.651 del 09.03.2010, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernente le procedure di gestione;

Vista la D.G.R. n.1150 del 30.06.2009 con la quale è stato adottato il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse IV del P.O. FESR 2007-2013;

Viste le D.G.R. n. 316/2010, n.1825/2011 e n. 2426/2011 con le quali la Giunta Regionale ha rimodulato e modificato il PPA dell'Asse IV - Linea 4.2 del PO FESR Puglia 2007-2013;

Vista la D.G.R. n.92 del 26.01.2011, con la quale è stato conferito il nuovo incarico di Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013;

Vista la D.G.R. n.1331 del 15.06.2011, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Beni Culturali;

Vista la D.D. n.228 del 26.09.2011 del Servizio Beni Culturali con la quale è stato conferito il nuovo incarico del responsabile dell'azione 4.2.1.

Vista la D.G.R. n.2424 del 08.11.2011 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Linea di intervento 4.2 al dirigente pro tempore del Servizio Beni Culturali;

VISTA la DGR n.2941 del 29.12.2011 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione Comunitaria C(2011) 9029 dell'1.12.2011 che adotta il nuovo P.O. FESR Puglia 2007/2013;

Vista la D.G.R. n.2947 del 29.12.2011, pubblicata sul BURP n.13 del 26.01.2012, con la quale si è provveduto ad approvare la programmazione delle risorse residue di cui alla lett. "D" dell'azione 4.2.1 nonché il bando pubblico per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento;

Vista la D.D. del Servizio Beni Culturali n.35 del 23.02.2012 di copertura finanziaria della somma di euro 25.000.000,00 prevista per l'attività di Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale;

Premesso che

1) Il Responsabile del procedimento dott. Antonio Lombardo, all'esito dell'istruttoria condotta riferisce quanto segue:

- in risposta al bando in epigrafe menzionato sono pervenute, presso il Servizio Beni Culturali, in plico chiuso n.146 istanze, per le quali si è stabilito di procedere in seduta pubblica alla fase di pre-istruttoria di ammissibilità (art. 8 del bando), secondo un elenco reso noto mediante avviso di informazione del 17/05/2012, sul sito istituzionale della Regione Puglia -sezione URP Comunica -, sul sito del Servizio Beni Culturali nonché sul sito dell'Area per la promozione del territorio dei saperi e dei talenti;

- sono stati trasmessi al Servizio anche n.4 plichi chiusi recanti la dicitura "integrazioni documentali" che sono stati ritenuti non conformi alla procedura di bando, in quanto irrilevanti rispetto alle prescrizioni medesime e, di conseguenza irricevibili e non suscettibili di apertura in sede pubblica (vedi verbale n.1 del 21/06/2012 agli atti del Servizio);

- nelle sedute del 21, 22, 24, 28, 29, 30 e 31 del mese di maggio 2012 si è proceduto all'apertura dei plichi anzidetti, effettuando i riscontri documentali connessi;

- con nota prot. n.1815 del 04/06/2012 (agli atti del Servizio), è stata richiesta al Comune di Ceglie Messapica, per la verifica ex art. 7, copia del supporto informatico in quanto all'apertura del plico in data 29/05/2012 il CD è risultato lesionato;

- in data 20/06/2012, il Comune di Ceglie Messapica ha consegnato il richiesto supporto informatico, del quale è stato verificato il contenuto in sede di deposito ed in contraddittorio con il latore al fine di riscontrarne la corrispondenza al bando;

- con nota prot. n.1816 del 04/06/2012 (agli atti del Servizio), sono stati chiesti chiarimenti all'Arcidiocesi di Foggia-Bovino in merito all'attribuzione del potere di rappresentanza legale al Vicario della Diocesi, il

quale è risultato firmatario dell'istanza;

- alla suddetta richiesta, nei termini comunicati non è pervenuta alcuna risposta da parte dell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino;
- con note prot. nn.1813 e 1814 del 04/06/2012 (agli atti del Servizio), sono stati chiesti chiarimenti rispettivamente al Comune di Galatina ed al Comune di Arnesano, non essendo risultata leggibile la data apposta sul plico dall'ufficio postale accettante;
- in data 13/06/2012, il Comune di Galatina ed il Comune di Arnesano hanno trasmesso, tramite posta certificata, la documentazione comprovante l'avvenuta spedizione dell'istanza di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, e nella seduta dedicata del 28 giugno 2012 si è proceduto all'apertura dei suddetti plichi;
- con nota prot. n.2240 del 28/06/2012 (agli atti del Servizio), sono stati chiesti chiarimenti all'Arcidiocesi di Taranto in merito all'attribuzione del potere di rappresentanza legale al Vicario della Diocesi, il quale è risultato firmatario dell'istanza;
- con nota del 04/07/2012 (agli atti del servizio prot. n.2480 del 12/07/2012), l'Arcidiocesi di Taranto ha trasmesso decreto del 09/01/2012 con il quale è stata conferita al Vicario Episcopale della Diocesi la piena potestà di firmare istanze di partecipazione a bandi;
- con nota prot. n.2595 del 24/07/2012 (agli atti del servizio), sono stati chiesti i chiarimenti al Comune di Apricena in merito all'attribuzione del potere di rappresentanza legale al funzionario titolare di P.O. "Attività produttive" dello stesso Ente, il quale è risultato firmatario dell'istanza alla data del 23/03/2012;
- con nota prot. n.9419 del 27/07/2012 (agli atti del servizio prot. n.2671 del 31/07/2012), il comune di Apricena ha trasmesso un atto di delega con il quale il sindaco conferisce dalla data del 27/07/2012 il potere di rappresentarlo nella procedura del bando al dott. Francesco Paolo Ippolito;
- in data 31/07/2012, ai sensi dell'art.6 lett. e) L.241/90, si è proceduto a trasmettere al Responsabile di Linea gli atti della pre-istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento finale, di approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili alla successiva fase di istruttoria ex art. 10 del bando;

Rilevato che:

- il responsabile del procedimento ha sottoposto all'attenzione del responsabile di linea alcune fattispecie di incerta qualificazione, che impongono un approfondimento delle clausole del bando e delle prescrizioni espresse a pena di inammissibilità, e precisamente:
  1. mancata produzione del documento di identità del legale rappresentante, dell'ente pubblico o della diocesi, firmatario dell'istanza di partecipazione secondo il format del bando;
  2. mancata produzione del supporto informatico contenente la documentazione richiesta;
  3. produzione della documentazione prescritta, in parte su supporto informatico e in parte su supporto cartaceo;
- occorre, quindi, stabilire se la rilevata insussistenza del documento di identità o del supporto informatico, nonché la produzione documentale, completa ma su formati eterogenei (in parte su base cartacea e in parte su base informatica), integri o meno una causa espressamente contemplata di esclusione dalla procedura in corso;

Considerato che:

- il bando non richiedeva l'autentica della firma della domanda né comminava espressamente l'esclusione per la mancanza di tale autentica o del suo equipollente (allegazione del documento di identità);
- l'assenza del documento di identità, rapportata alla natura degli enti partecipanti, non pone in dubbio la provenienza della istanza, comunque attestata dal complesso della documentazione in atti;
- peraltro, in tale contesto, appaiono prevalenti i principi generali del non aggravamento del procedimento amministrativo, della strumentalità della forma rispetto alla correttezza della gara, del

favor participationis e del criterio del “soccorso istruttorio” contenuto nella norma dell’art. 46 del dlgs 163/2006 che, proprio in attuazione della direttiva 2004/18/CE, assicura la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando che l’esito delle stesse possa essere alterato da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei partecipanti;

- si reputa opportuno aderire agli indirizzi forniti dalla giurisprudenza amministrativa (vedi ex multis CDS 6 giugno 2012 n. 3339; CDS 20 dicembre 2011 n. 6679) che, sul tema specifico dell’esclusione dalle procedure di gara, ha evidenziato la necessità di temperare le formalità della lex specialis, soprattutto nei casi in cui risulti comunque assoluta l’esigenza “sostanziale” sottesa alle formalità prescritte. In particolare, si ritiene opportuno dare seguito all’orientamento del Consiglio di Stato che ammonisce dal “dare ingresso a tesi eccessivamente formalistiche, in contrasto sia con il favor participationis che con il principio della strumentalità delle forme rispetto alla correttezza della gara, sia con il principio dell’essenzialità delle prescrizioni sanzionatorie rispetto alle esigenze di interesse pubblico che l’Amministrazione ha il dovere di tutelare”;

Ritenuto che:

- in relazione all’istanza di partecipazione presentata dal comune di Apricena, la documentazione prodotta dal Sindaco in risposta alla richiesta in premessa menzionata attesta che la stessa istanza è stata sottoscritta da un soggetto privo del potere di rappresentanza legale dell’Ente di appartenenza al momento del bando;

- in relazione all’istanza di partecipazione dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, la mancata risposta alla richiesta in premessa menzionata, non consente allo stato degli atti di ritenere assolte le prescrizioni del bando.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle motivazioni ampiamente argomentate, ed in adempimento a quanto previsto dall’ art.6 lett. e) L.241/90, non si ritiene possa disporsi l’esclusione delle domande prive del documento di identità del sottoscrittore né quelle incomplete del supporto informatico o nella produzione documentale, la cui mancanza non è espressamente comminata con la esclusione dal bando, mentre deve disporsi l’esclusione della istanza sottoscritta da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell’Ente partecipante e sprovvisto di atto di delega alla data di presentazione dell’istanza medesima.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28 del 16.11.2001 e s.m.i.:

“Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”

DETERMINA

- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

- di approvare l'elenco delle istanze ammissibili (allegato 1) e non ammissibili (allegato 2) alla fase di istruttoria ex art.8 del bando pubblico di cui alla DGR del 29.12.2011 (BURP n.13 del 26.01.2012) - P.O. FESR Puglia 2007-2013, Asse IV - Linea 4.2 Azione 4.2.1 - lett. D) "Riqualificazione e valorizzazione del sistema museale", parte integrante del presente provvedimento;

- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale è composto da n.5 fasciate oltre n.2 allegati composti da n.11 fasciate (allegato 1) e n.8 fasciate (allegato 2) per un totale complessivo di n.24 fasciate,

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Beni Culturali per dieci giorni lavorativi, ai sensi dell'art.16, comma 3, DGR. n.161 del 22 febbraio 2008, a far tempo dalla data di registrazione.

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Servizio Segretariato Generale della G.R.;

c) sarà pubblicato sul BURP;

d) sarà pubblicato sul portale

[www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)

e) sarà trasmesso in copia all'Assessore ai Beni Culturali, al Direttore dell'Area Politiche per la Promozione del Territorio dei saperi e dei Talenti ed all'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007/2013;

Il Dirigente del Servizio

Responsabile della Linea 4.2

dell'Asse IV PO FESR 2007-2013

Silvia Pellegrini